[Az. B. 24, fasc. 1, n. 1]

In esaurimento dell'incarico derivato a questa Medica Direzione dalla onorevole Ministeriale d.to allegato 16 Gennajo p.p. N.° 1405, con cui le venne richiesta se convenga o no proibire ai conpittori di colorire i loro dolci in giallo, verde ed appunto, come venne proposto dalla I. R. Delegazione e Congregazione Municipale di Venezia, onde evitare al pericolo, che i colori stessi, essendo tratti da sostanze vegetabili ne rendano l'uso pregiudicevole, la Direzione stessa tenuta il parere di Sua Eccellenza il Sig. Prof. avisò in proposito, e questi riunitosi in apposita commissione convennero ~~che proibendo~~ si fosse in grado di emettere quel parere, che si ha rispetto, nel parere che or si pone ~~modo di esporre~~ rispettosamente ad esporre.

Primieramente non ~~si~~ sono essi comprendere perchè si voglione proibire i soli tre colori suddetti e non altri, come il verde, il violetto, il bruno ecc. non potendo essere tutti di sostanze vegetali, e lo stesso color bruno non potesse essere ricavato da potenti colori, come lo chiarisce. ~~[illegible]~~

In secondo luogo pare ad essi, che la colorazione allora solo potrebbe e dovrebbe essere severamente vietata, quando qui colori non potessero ottenersi che da sostanze vegetali, cioè essendo contrario al vero, cade ognindi la necessità d'un tale divieto. Potrebbe pur essere necessario il divieto stesso se i conpittori avessero un proprio interesse di proibire i colori vegetali agl'innocenti per tenersi le loro manipolazioni: ma è di fatto, che non solo non hanno interesse alcuno, mentre i colori innocenti ne nessuno adoperano di prezzo inferiore ai vegetali, e che pur domandano tutti unanti e vivaci nella mano di questi, ma ~~[illegible]~~ se ne di ciò per ~~[illegible]~~ i loro negozj ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ dotti, che essi colorino con colori i loro dolci. Finalmente quella proibizione ~~[illegible]~~ non conseguirebbe lo scopo proposto, giacchè dovendosi limitare la medesima ad una o poche provincie, le conpittrici colorite provarebbero da tutti i paesi circonvicini con certo danno del commercio locale, e senza che con ciò fosse meglio tutelata la pubblica sanità. Nelle quali ragioni la proibizione proposta di colorire in giallo, verde ed appunto le conpittrici pare alla Commissione ~~[illegible]~~ ~~Direzione~~ nè giusta, nè necessaria, nè sufficiente a togliere ogni probabilità di pericolo.

Non essendo poi tale, rimane al certo un pericolo minore per danneggiare col proposto divieto un non lieve ramo di traffico, cioè quello delle tinte, se i dolci non fossero colorati, giacchè la varietà e ricchezza delle tinte tenne anche in questi, come in tanti altri oggetti, d'esser a d'altrettanto ai competitori.

Nè la regione addotta dai Stati Medii della Prussia e Commercio di Venezia, che sia una proibizione assoluta di tutte le sostanze, che forniscono i colori giallo, verde, e d'oppurno, non si sapesse escrivere una linea controllerini, può trovare a sostegno della medesima già d'insperata non necessaria da una lato, non sufficiente dell'altro, dannosa e commercio da un terzo. Se il pericolo del danno, che può derivare dall'uso di alcuni oggetti, perciò solo, ch'esigono ~~[illegible]~~ una sorveglianza le persone che se ne servono, fosse ragion sufficiente per proscriverli interamente, tutte le sostanze umiche dovrebbero essere bandite dalle arti, con che rimarrebbero queste prive di mezzi necessarii, efficaci, e spesso indispensabili al loro esercizio. Ma se l'uso di tali sostanze è pur tollerato in tutte le arti, che ne abbisognano, benchè portino con più prossima probabilità di pericolo, come e perchè potrà essere negato al confettiere di tingere le proprie mandorle, e non solo con colori innocui, ma persino così innocenti, pel solo motivo, che in luogo di questi potrebbe essi servirsi incautamente di quelli?

Esso è perciò, che nell'atto che questa Media Commissione ripone la proposta proibizione, trovo più giusto, più conveniente, e più conducente allo scopo di garantire la pubblica incolumità, senza danneggiare gl'interessi dei fabbricatori di confetture, il proporre, che siano determinate ai medesimi le sostanze colorenti, di cui abbiano impertibilmente a servirsi, in pena di incorrere in quei casi, che le norme generali già esistenti ne' nostri Stati sulla vendita di colori velenosi, e sulla colorazione dei commestibili e trastulli da gran tempo hanno fissati, od altri ancora più gravi, se l'Autorità Superiore trovasse necessario di emettere di speciali. Al qual oggetto la scrivente si fa un dovere di proscegliere per quei colori alcune sostanze che per innocuità, vaghezza di tinte, e modicità di prezzo meritino sulle altre la preferenza.

Le varie gradazioni di giallo si ricavano dal Guado selvatico (Genista tinctoria) dalla Curcuma (Curcuma longa) dallo Zafferano selvatico (Carthamus tinctorius)

Il color giallo si ottiene dal Zornaglio o Lacca gialla (Croton tinctorium), dal Solatro di Guinea (Solanum guineense), dal Guado o Pastello (Isatis tinctoria), e la curcuma, dell'Indaco (Indigofera tinctoria)

Il color rosso si trae dall'Amaranto (Phytolacca decandra), dalla Robbia (Rubia tinctorum) dall'Anchusa (Anchusa tinctoria), e ritrarrà dalla Cocciniglia (Coccus cacti) e dai legni di Sandalo rosso (Pterocarpus santalinus), del Brasile, di Fernambuco, di Campeggio.

Si tinge in verde col Verde di Prid (Isis germanica), col Verde di Vescica tratto dalle bacche di Rhamnus frangula, e Rhamnus catharticus o spina cervina, e meglio di tutte mescolando a piacere ed in proporzione variata l'estratto giallo di Zafferano salvatico o Cartamo, col Guado o Pastello, con che si ottengono tutte le gradazioni di un tal colore.

Mescolando poi le sopradette sostanze colorenti rosse ed azzurre si ottengono gradazioni diverse di color violetto; mescolando il rosso col giallo, si ha il vermiglio più o meno vivo; mescolando il rosso, il giallo e l'azzurro, si compone il bruno più o meno carico.

Dato si è il voto di questa Medica ~~Deputazione~~ Commissione, che si rassegna ~~riverentemente~~ in adempimento dell'incarico ricevuto, ritornando gli atti comunicati.